

Le nuove regole per la formazione di lavoratori , preposti ,dirigenti

Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011

avv. Alberto Chinaglia



Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome

(seduta del 21 dicembre 2011 repertorio atti n. 221/CSR)



ha sancito l'accordo per regolamentare gli obblighi per la formazione alla sicurezza sul lavoro dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti e degli autonomi



Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Repertorio atti n. 221/CSR del 21 dicembre 2011

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 21 dicembre 2011

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e, in particolare, l'articolo 37, comma 2, il quale dispone che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori sono definiti mediante apposito accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, previa consultazione delle Parti sociali;

VISTA la proposta di accordo indicata in oggetto, elaborata congiuntamente dal Coordinamento tecnico salute e dal Coordinamento tecnico istruzione, lavoro, innovazione e ricerca delle Regioni, approvata dalle rispettive Commissioni nelle sedute del 25 giugno 2009 e del 12 maggio 2009, pervenuta dalla Regione Toscana in data 8 luglio 2009 e diramata in data 14 luglio 2009;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 29 ottobre 2009, è stato rinviato;

VISTA la nota del 16 dicembre 2009 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una nuova versione dello schema di accordo in parola, diramata in pari data, la quale tiene conto degli approfondimenti condotti nel corso della riunione tecnica tenutasi il 2 dicembre 2009;

CONSIDERATO che, per il prosieguo dell'esame del provvedimento in argomento, è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 17 febbraio 2010, rinviata su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per ulteriori approfondimenti conseguenti al confronto con le Parti sociali;



Publicazione in Gazzetta Ufficiale

11 gennaio 2012




Entrata in vigore



11 gennaio 2012
o
26 gennaio 2012

Il prevalente orientamento della Conferenza Stato-Regioni è



”in considerazione della circostanza che in diversi punti degli accordi in questione si fa riferimento o alla “pubblicazione” o alla “entrata in vigore” degli accordi medesimi, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano convengono che tali termini si debbano in ogni caso identificare sempre nella data dell’11 gennaio 2012**, data di pubblicazione degli accordi nella Gazzetta Ufficiale”**

Contenuto dell'Accordo

- **DURATA e CONTENUTI MINIMI** di formazione e aggiornamento lavoratori, preposti, dirigenti e “autonomi”
- **PRESUNZIONE** di adeguatezza e specificità della formazione dei dirigenti e dei preposti
- **DISTINZIONE** da formazione prevista da norme speciali
- **LAVORATORI STAGIONALI AGRICOLTURA** non applicabilità dell'Accordo fino al 26 luglio 2013
- **E-LEARNING** possibilità e determinazione delle condizioni di applicazione della modalità
- **ORGANISMI PARITETICI – ENTI BILATERALI**

LAVORATORI - DURATA E CONTENUTI MINIMI



FORMAZIONE GENERALE – 4 ORE

FORMAZIONE SPECIFICA

RISCHIO BASSO – 4 h

Uffici e servizi, Commercio,
Artigianato, Turismo

RISCHIO MEDIO – 8 h

Agricoltura, Pesca, Pubbl. amm.ne,
Trasporti, Magazzinaggio

RISCHIO ALTO – 12 h

Costruz., Industria, Alimentare, Tessile,
Legno, Energia, Rifiuti, Raffinerie, Chimica,
Sanità

Formazione, non addestramento

Il numero di ore di formazione indicato per ciascun settore comprende la "formazione generale" e quella "specificata", ma non "l'addestramento"

Formazione Generale: 4 ore per tutti i settori

CONTENUTI:

- **CONCETTI DI RISCHIO,**
- **DANNO,**
- **PREVENZIONE,**
- **PROTEZIONE,**
- **ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE,**
- **DIRITTI, DOVERI E SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIENDALI,**
- **ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA.**

FORMAZIONE SPECIFICA

Per l'individuazione del settore economico e la determinazione della durata della formazione specifica sarà necessario fare



codice di attività ATECO dell'attività
(v. Allegati all'accordo)



Formazione specifica di lavoratori che operano
in **attività di tipo impiegatizio**:

4 ore a prescindere dal settore economico
di appartenenza

CONTENUTI DELLA FORMAZIONE SPECIFICA

- I contenuti sono subordinati all'esito della **valutazione dei rischi**: la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi.
- Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario.

AGGIORNAMENTO

durata minima di 6 ORE

nell'arco dei 5 anni dalla data di
conclusione del rispettivo percorso di
formazione



divieto di mera riproposizione di contenuti
già proposti nei corsi di base

Nell'aggiornamento **non sono** ricomprese le attività formative previste:


- in caso di trasferimento o di cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi (art. 37, comma 4);
- quelle derivanti dall'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 6).

FORMAZIONE AGGIUNTIVA

FORMAZIONE AGGIUNTIVA

Formazione relativa a rischi specifici di cui ai titoli successivi al Titolo I° del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Es. : art. 73 co. 5 (attrezzature) – art. 136 co. 6 (montaggio ponteggi)



Formazione prevista da norme speciali

Es. : DPR n. 177/2011 (ambienti confinati)



FORMAZIONE FACOLTATIVA ART. 21

Contenuti e articolazione della formazione dei lavoratori possono costituire

RIFERIMENTO

per la formazione (facoltativa) prevista all'art. 21, comma 2, lettera *b*), *D.Lgs. n. 81/2008*, per componenti dell'impresa familiare - lavoratori autonomi che compiono opere o servizi - coltivatori diretti del fondo - soci delle società semplici operanti nel settore agricolo - artigiani e i piccoli commercianti.

formazione obbligatoria

se prevista *ex lege* come nel caso del DPR n. 177/2011 (qualif. Imprese per lavori in amb. conf.)

PREPOSTI e DIRIGENTI

Obbligo di formazione adeguata e specifica

**Assenza di specifico rinvio del legislatore
ad Accordi Stato-Regioni**



Appl.ne Accordo 21.12.2011: **facoltativa**



Presunzione di adeguatezza e specificità

**Se la formazione rispetta i contenuti
dell'Accordo 21.12.2011**

Se percorso \neq : DL deve dimostrare adeg. e spec.

PREPOSTI

FORMAZIONE LAVORATORI

+

FORMAZIONE PARTICOLARE

durata 8 ore

Parziale possibilità di utilizzo modalità e-learning (punti 1-5 par. 5)



Prova di verifica obbligatoria colloquio / test

DIRIGENTI

4 MODULI

INTEGRALMENTE SOSTITUTIVI

della formazione prevista per i lavoratori

durata minima 16 ore

da compiersi nell'arco di 12 mesi

*Al termine del
corso*

Prova di verifica obbligatoria colloquio / test

LAVORATORI STAGIONALI AGRICOLTURA

Accordo **non si applica** nei confronti dei **lavoratori stagionali** impiegati dalle imprese medie e piccole del settore agricolo

(art. 3, co.13 D.Lgs. n. 81/2008)

Per queste imprese è prevista l'emanazione di disposizioni semplificate per gli adempimenti relativi all'informazione, alla formazione e alla sorveglianza sanitaria

Se questo provvedimento non sarà emanato entro 18 mesi dalla data di pubblicazione dell'Accordo
(11 luglio 2013)

Si applicherà l'Accordo 21.12.2011

LAVORO SOMMINISTRATO

ipotesi:

1. Somministratore e utilizzatore possono concordare **FORMAZIONE GENERALE** a carico del **somministratore** e **FORMAZIONE SPECIALE** a carico dell'**utilizzatore**

2. Senza accordi: la formazione da parte del **SOMMINISTRATORE** solo per le attrezzature di lavoro necessarie all'attività lavorativa per la quale i lavoratori vengono assunti

3. Il contratto di somministrazione può porre a carico dell'**UTILIZZATORE** anche l'obbligo di formazione sull'utilizzo delle attrezzature

FORMAZIONE A DISTANZA (e-learning)

solo per:

- **formazione generale per i lavoratori** (relativamente alle 4 ore comuni a tutti i settori e a tutti i lavoratori);
- **formazione dei preposti su argomenti dei punti da 1 a 5** (normativa, individuazione dei rischi, organizzazione della sicurezza, aspetti comunicativi);
- **formazione dei dirigenti** per l'intero percorso formativo;
- **aggiornamento**

...e-learning

unicamente in presenza delle condizioni previste
nell'Allegato I all'Accordo

Può essere svolta presso il soggetto formatore, l'azienda, il domicilio del partecipante, purché sia garantito l'utilizzo delle tecnologie necessarie e la familiarità con esse, il riconoscimento del destinatario della formazione, la buona conoscenza della lingua utilizzata, il rispetto del vincolo dell'orario di lavoro e senza onere alcuno per i lavoratori

COLLABORAZIONE CON ORGANISMI PARITETICI

La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con



organismi paritetici e enti bilaterali
(equiparazione ex art. 51 co. 4 D.Lgs. n. 81/2008)

ove presenti: nel settore e nel territorio in cui è svolta l'attività del datore di lavoro

COLLABORAZIONE: come ?

è **NECESSARIO** l'invio di una
richiesta di collaborazione



Con qualunque mezzo idoneo allo scopo
(anche *e-mail*)

purché contenga elementi sufficienti da far
comprendere all'O.P. il tipo di intervento
formativo

...e dopo la richiesta ?

due modalità operative:

1. la richiesta di collaborazione **riceve riscontro** da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, il DL tiene conto delle relative indicazioni nelle fasi di pianificazione e di realizzazione delle attività di formazione, soprattutto nel caso in cui intenda realizzare direttamente il percorso formativo senza richiedere l'intervento degli enti bilaterali o degli organismi paritetici;
2. la richiesta **non riceve riscontro entro quindici giorni dall'invio**, il datore di lavoro procederà autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione

CREDITI FORMATIVI

Punto 8 dell'Accordo articola una serie di **CREDITI FORMATIVI** sulla duplice logica di:

1. Evitare la duplicazione di corsi e nozioni già acquisite
2. Affermare una formazione in linea con le situazioni di rischio aziendale

Questo sistema permette il riconoscimento della **FORMAZIONE GENERALE** e, in talune situazioni anche di quella **SPECIFICA**, come crediti formativi permanenti

Crediti formativi: differenti situazioni

- 1. Costituzione di nuovo (successivo) rapporto di lavoro;**
- 2. Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi;**
- 3. Formazione generale precedente all'assunzione qualora prevista nella contrattazione collettiva nazionale di settore**

Crediti formativi - situazioni

- Il modulo di **Formazione Generale** per lavoratori e preposti costituisce credito formativo permanente.
- Qualora il lavoratore vada a costituire un **nuovo rapporto di lavoro** o di somministrazione con un'azienda dello **stesso settore produttivo** cui apparteneva quella d'origine o precedente:
Formazione Generale fatta, OK
Formazione Specifica di settore fatta, OK

Crediti formativi - situazioni

- Qualora il lavoratore vada a costituire un **nuovo rapporto di lavoro** o di somministrazione con un'azienda di **diverso settore produttivo** rispetto a quello cui apparteneva l'azienda d'origine o precedente:

Formazione Generale fatta, OK

Formazione Specifica relativa al nuovo settore, da ripetere

Crediti formativi - situazioni

- Qualora il lavoratore, all'interno di una stessa **azienda multiservizi**, vada a svolgere mansioni riconducibili ad un settore a rischio maggiore, secondo quanto indicato in Allegato 1

Formazione Generale fatta, OK

Formazione Specifica di settore dovrà essere completata con un modulo integrativo (durata e contenuti) attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte.

Crediti formativi - situazioni

- In caso di:
trasferimento o cambiamento di mansioni,
introduzione di nuove attrezzature,
nuove tecnologie,
nuove sostanze o preparati pericolosi,

Formazione Generale fatta, OK

Formazione Specifica da ripetere la parte
limitata alle modifiche o ai contenuti di nuova
introduzione.

Crediti formativi - situazioni

- È riconosciuta come **credito formativo** la **formazione precedente all'assunzione**, qualora prevista nella contrattazione collettiva nazionale di settore, con riferimento alla formazione generale di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a) concetti di:
 - **rischio**
 - **danno**,
 - **prevenzione**,
 - **protezione**,
 - **organizzazione della prevenzione aziendale**,
 - **diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali**,
 - **organi di vigilanza, controllo e assistenza**

Crediti formativi – preposti e dirigenti

- La **formazione particolare e aggiuntiva per i preposti** (8 ore) costituisce **credito formativo permanente** salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del rapporto di preposizione nell'ambito della stessa o di altra azienda.
- La **formazione per i dirigenti** costituisce **credito formativo permanente**

In ogni caso

Il **datore di lavoro** è comunque tenuto a **valutare** la **formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla** sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto

I **crediti formativi per la formazione specifica** hanno validità fintanto che non intervengono cambiamenti (trasferimento, cambio mansione, nuove attrezzature, evoluzione dei rischi, ecc.)

Disposizioni transitorie

hanno fissato i termini entro i quali avviare e concludere i percorsi formativi:

- **preposti e dirigenti già assunti alla data di pubblicazione dell'Accordo (in sede di prima applicazione):** avvio a corsi come da Accordo, da concludersi entro 18 mesi dalla data di pubblicazione dell'Accordo;
- **lavoratori, preposti e dirigenti di nuova assunzione:** formazione anteriore o contestuale all'assunzione o, nel caso dei preposti e dei dirigenti, all'affidamento della specifica funzione. Comunque il percorso formativo dovrà essere completato entro 60 gg. dall'assunzione

e, ancora

Non sono tenuti a frequentare i “nuovi” corsi di formazione i **lavoratori, preposti e dirigenti** che abbiano frequentato, **entro 12 mesi** dall’entrata in vigore dell’Accordo, corsi di formazione (in linea con indicazioni dei contratti collettivi) formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell’Accordo

formalmente e documentalmente: esistenza di documentazione (es. bando, richiesta finanziamento...) con onere di dimostrazione della data a carico di chi vuole avvalersi della facoltà di svolgere i corsi secondo le “vecchie” regole

Formazione pregressa

Nell'Accordo è previsto il riconoscimento della formazione già svolta al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo stesso

Molte aziende, infatti, potrebbero aver già realizzato attività di formazione per i lavoratori stante l'obbligo già definito dalla normativa precedentemente in vigore e dalla contrattazione collettiva

Formazione pregressa

Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i **lavoratori ed i preposti** per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, **alla data di pubblicazione dell'Accordo**, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei **contratti collettivi di lavoro** per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

Formazione pregressa

L'obbligo di **aggiornamento per lavoratori e preposti**, per i quali la **formazione sia stata erogata da più di 5 anni** dalla data di pubblicazione del presente accordo:
da ottemperarsi entro 12 mesi.

In ogni caso la **formazione particolare ed aggiuntiva per il preposto** dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo.

Formazione pregressa

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione i **dirigenti** che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell'Accordo, una formazione con contenuti conformi a:

- art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003
- quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006.

DOCENTI

possesso di esperienza almeno triennale, di insegnamento o professionale nella materia della salute e sicurezza sul lavoro

In attesa della definizione dei requisiti dei formatori da parte della Commissione consultiva *ex* articolo 6 del D.Lgs. n. 81/2008:

si ritiene di considerare soddisfatto il requisito avendo riguardo allo svolgimento continuativo delle funzioni di insegnamento e/o professionali nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore dell'accordo (es. svolgendo attività di RSPP)

DATORE DI LAVORO-DOCENTE

Per i **CORSI INTERNI** all'azienda può essere docente anche il

DATORE DI LAVORO

purché abbia maturato, per almeno 3 anni esperienza professionale come
“DL-RSPP”



ULTERIORI CHIARIMENTI

Imminente approvazione dell'Intesa Stato-Regioni:

Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Grazie per
l'attenzione



Le nuove regole per la formazione dei datori di lavoro rspp

Accordo Stato-Regioni n. 223 del 21 dicembre 2011

avv. Alberto Chinaglia



Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome

(seduta del 21 dicembre 2011 repertorio atti n. 222/CSR)



ha sancito l'accordo per regolamentare i corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del Datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34 co.2)



Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Repertorio atti n. 222/CSR del 21 dicembre 2011

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 21 dicembre 2011

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e, in particolare, l'articolo 37, comma 2, il quale dispone che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori sono definiti mediante apposito accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, previa consultazione delle Parti sociali;

VISTA la proposta di accordo indicata in oggetto, elaborata congiuntamente dal Coordinamento tecnico salute e dal Coordinamento tecnico istruzione, lavoro, innovazione e ricerca delle Regioni, approvata dalle rispettive Commissioni nelle sedute del 25 giugno 2009 e del 12 maggio 2009, pervenuta dalla Regione Toscana in data 8 luglio 2009 e diramata in data 14 luglio 2009;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 29 ottobre 2009, è stato rinviato;

VISTA la nota del 16 dicembre 2009 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una nuova versione dello schema di accordo in parola, diramata in pari data, la quale tiene conto degli approfondimenti condotti nel corso della riunione tecnica tenutasi il 2 dicembre 2009;

CONSIDERATO che, per il prosieguo dell'esame del provvedimento in argomento, è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 17 febbraio 2010, rinviata su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per ulteriori approfondimenti conseguenti al confronto con le Parti sociali;

1




Entrata in vigore



11 gennaio 2012
o
26 gennaio 2012

Il prevalente orientamento della Conferenza Stato-Regioni è



”in considerazione della circostanza che in diversi punti degli accordi in questione si fa riferimento o alla “pubblicazione” o alla “entrata in vigore” degli accordi medesimi, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano convengono che tali termini si debbano in ogni caso identificare sempre nella data dell’11 gennaio 2012**, data di pubblicazione degli accordi nella Gazzetta Ufficiale”**


**questa materia era precedentemente regolamentata
dall'art. 3, D.M. 16 gennaio 1997**

**Il datore di lavoro ha potuto svolgere direttamente i
compiti del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi alle condizioni poste dall'art. 34:**

- ➔ con i limiti dimensionali *che sono* stati indicati
dall'Allegato II al D.Lgs. n. 81/2008;**
- ➔ con esclusione delle attività ricomprese tra quelle
indicate dall'art. 31, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008**

**L'Accordo sostituisce le indicazioni dell'articolo 3 del DM
16 gennaio 1997, introducendo obblighi formativi e di
aggiornamento quinquennale
(in base a tre livelli di rischio: basso, medio, e alto
individuati in funzione del Settore Ateco di appartenenza
dell'azienda)**


DL-RSPP – DURATA



ARTICOLAZIONE



AGGIORNAMENTO



CREDITI FORMATIVI

Non sono obbligati a frequentare i corsi 16, 32 o 48 ore:

- DDLL che dimostrino di aver frequentato, **alla data di pubblicazione dell'Accordo**, un corso di formazione con contenuti conformi all'art. 3, D.M. 16 gennaio 1997 però obbligo di aggiornamento;
 - DDLL in possesso dei requisiti per svolgere i compiti di Addetto e di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 32, D.Lgs. n. 81/2008, e che abbiano frequentato i corsi secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni 26.1.2006 (esonero è ammesso solo nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui è stato frequentato il corso di formazione per ASPP/RSPP e quello in cui è svolta l'attività del datore di lavoro)
- La partecipazione a un corso di formazione per datore di lavoro RSPP, relativo a un livello di rischio più elevato, ricomprenderà quella prevista per un livello di rischio inferiore (risolve il problema delle aziende con più codici ATECO)

Disposizioni transitorie

In fase di prima applicazione
non sono tenuti a frequentare i corsi previsti
dall'Accordo:

DDLL che abbiano frequentato, **entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore**, corsi di formazione approvati

(formalmente e documentalmente)

nel rispetto delle previsioni (durata e contenuti) di cui all'art. 3, D.M. 16 gennaio 1997

Grazie per l'attenzione

